



COMUNE DI CINQUEFRONDI

(Provincia di Reggio Calabria)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 25

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013 – CONFERMA.-

L'anno **DUEMILATREDICI** addì **DICIANNOVE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **15,30** e seguenti nell'aula Consiliare, convocato con avvisi notificati nei modi e nei termini stabiliti dal vigente T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, per determinazione del Presidente Signor **RASO Giancarlo** si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione e seduta pubblica.

All'atto della delibera in oggetto risultano presenti i Signori consiglieri come segue:

Num. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente (si-no)	Num. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente (si-no)
1	CASCARANO Marco	Si	10	CONDOLUCI Alfonso	Si
2	SCAPPATURA Anselmo	Si	11	RASO Giancarlo	Si
3	BELLOCCO Maurizio	Si	12	MISITI Carlo	Si
4	NAPOLI Roberto	Si	13	CONIA Michele	Si
5	RASO Michele Antonio	Si	14	GALIMI Michele	Si
6	MACEDONIO Angelo	Si	15	SINOPOLI Maria Cristina	No
7	MILETO Salvatore	Si	16	NICOLOSI Concetta	No
8	CASCARANO Antonella	Si	17	LORIA Flavio Saverio	Si
9	MACRI' Anna Maria	Si			

CONSIGLIERI ASSEGNATI N. 17 – PRESENTI N. 15 – ASSENTI N. 2

Alle ore 16,00 il Consigliere BELLOCCO Maurizio abbandona l'aula.

PRESENTI N. 14 – ASSENTI N. 3

Assiste la seduta il Segretario Capo Dott.ssa Maria ALATI.

Constatato che il numero dei consiglieri presenti è legale per la validità della deliberazione a termine di legge il Sig. RASO Giancarlo – Presidente - assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'o.d.g. in oggetto;

Prende la parola il Consigliere CONIA: l'anno scorso abbiamo chiesto il rinvio dell'IMU e facevamo alcune proposte tra cui il problema relativo alla seconda casa. Chi unisce due case per farne neppure una, finisce per pagare quanto quelli che posseggono una villa, ma trattasi invece di

povera gente che va aiutata. Votiamo contrari perché si potevano fare delle proposte per le fasce deboli, mentre invece votiamo a favore al successivo punto.

Il Presidente, quindi, invita il Consiglio a confermare, anche per l'anno 2013, le aliquote e detrazioni dell'IMU approvate per l'anno 2012 con deliberazione consiliare n. 34 del 28/9/2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento del Consigliere CONIA in merito all'argomento di cui all'o.d.g. in oggetto;

VISTA la propria delibera n. 34 del 28/9/2012 – esecutiva – con la quale venivano deliberate le aliquote e le detrazioni dell'IMU per l'anno 2012;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011,:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete

una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/6/2012;

VISTO l'art. 8 del D.L. 31/08/2013, n. 102 il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2013 al 30/11/2013;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, si rende necessario confermare, anche per l'anno 2013, le aliquote del tributo anno 2012, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28/9/2012 – esecutiva –, come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, confermata nella misura dello 1,06%;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, confermata nella misura dello 0,20 %;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del d.l. 201/2011, nella misura dello 0,20%;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti Favorevoli n. 11, Astenuti n. 1 (GALIMI), Contrari n. 2 (CONIA-LORIA) su n. 14 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) Di **confermare** anche per l'**anno 2013** le aliquote dell'imposta municipale propria dell'anno 2012 approvate con delibera consiliare n. 34 del 28/9/2012, e quindi:
 - **aliquota di base**, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, nella misura dello **1,06%**;
 - **aliquota** prevista per l'**abitazione principale e relative pertinenze**, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, nella misura dello **0,20%**;
- 2) – **aliquota** per i **fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all'art. 13, comma 8, del d.l. 201/2011, nella misura dello **0,20%**;
- 3) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.
- 4) Di pubblicare il presente atto sul sito internet istituzionale dell'ente.

Il Presidente, a questo punto, chiede, stante l'urgenza del provvedimento, al fine di renderlo concretamente operativo, che lo stesso sia dichiarato immediatamente esecutivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Fa propria la proposta del Presidente e, con voti Favorevoli n. 11, Astenuti n. 1 (GALIMI), Contrari n. 2 (CONIA-LORIA), su n. 14 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per ogni conseguente effetto di legge.